

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

AUTORIZZAZIONE N. 3 / 2023

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione

in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e

successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità

sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;

CONSIDERATO che l'art. 8 comma 3 lett. m) I. 84/94 ss.mm.ii. recante la disciplina dei poteri

e delle funzioni del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale;

VISTA la Deliberazione del Comitato di gestione n. 25/2022 del 13 luglio 2022 con

cui è stato nominato ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. m) della Legge 84/1994 s.m.i. il Segretario generale di questa Autorità, con formale immissione in

servizio a decorrere dal 06/09/2022;

VISTO l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di

sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa,

regolamentare di bilancio e finanziaria;

VISTO l'art.16 della Legge 8 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni;

VISTO il D.M.31 marzo 1995 n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante

la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per

l'esercizio di attività portuali;

VISTO il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001 recante il Regolamento

concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi

dell'articolo 16 della legge n.84/1994.

VISTO il Decreto 16 dicembre 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

inerente il "Recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico

delle navi portarinfuse";

VISTA l'ordinanza dell'Autorità di Sistema Portuale n.115/2022 del 22/12/2022

avente oggetto Regolamentazione per l'esercizio delle operazioni e dei

servizi portuali nel Porto di Ortona;

VISTA l'istanza assunta al prot. di questo Ente assunta al prot ARR 14778 del

30/11/2022, la relativa documentazione allegata e le successive modifiche/integrazioni, da ultimo comunicate con lettera assunta al prot E-7940 del 09/05/2023, trasmesse a questa Autorità di Sistema Portuale dalla



Società **Buonefra S.r.I.** (C.F./P.IVA 00212140693), con sede in Ortona (CH), via del Porto sn – 66026, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, al fine di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio

dell'attività di impresa portuale nel porto di Ortona per l'anno 2023;

VISTO il parere favorevole della Commissione consultiva nella seduta del

24/05/2023;

VISTA la Delibera n. 40 del 25/05/2023, con cui il Comitato di Gestione ha espresso

parere favorevole in ordine al rilascio delle autorizzazioni all'espletamento delle operazioni portuali nel Porto di Ortona, all'impresa Buonefra S.r.l. previa conferma del numero massimo delle autorizzazioni assentibili ai sensi del

citato art. 16 comma 7 L. 84/94;

VISTA la conclusione favorevole delle verifiche di legge inerenti la regolarità fiscale,

contributiva e previdenziale;

VISTA la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 85 del

D.lgs. 6/09/2011 n.159 della Banca Dati Nazionale Antimafia – "B.D.N.A", in

data 15/06/2023 PR CHUTG Ingresso 0022882 20230316;

VISTO il versamento in data 08/06/2023 del canone demaniale richiesto con atto di

accertamento n.04-08/23Aut del 26/05/2022 pari ad \in 5.359,33 aggiornato dell'indice Istat comunicato con Circolare n.2 del 30.12.2022 del Ministero

vigilante;

VISTA la presentazione dei prescritti valori bollati con nota assunta al prot. E- 9937

del 08/06/2023:

PRESO ATTO che la società Buonefra srl, ha provveduto alla presentazione di polizza

fidejussoria n. 2006010 di euro 30.000,00, emessa dalla Revo Insurance Spa

come da nota acquisita al prot di questo Ente E-12065 del 10/07/2023;

PRESO ATTO che l'impresa ha presentato copia del documento di valutazione dei rischi

redatto ai sensi del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, Dlgs.

81/2008 smi;

VISTI gli atti di ufficio;

AUTORIZZA

La Società BUONEFRA S.r.I. (C.F./P.IVA 00212140693), con sede in Ortona (CH), via Cervana sn – 66026 ad esercitare, nel porto di Ortona, per l'anno 2023, le <u>operazioni portuali di carico, scarico, deposito e movimentazione merci per conto terzi</u>, così come definite dall'art.16 comma 1° della L. n.84 del 28/01/1994.

La presente autorizzazione è disciplinata, oltre che dalle norme citate in premessa, anche da quelle del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione e dalle clausole e condizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 1 La presente autorizzazione ha efficacia fino al 31 dicembre 2023 e potrà essere rinnovata, previo parere del Comitato di Gestione, ove previsto, su domanda dell'impresa stessa, da **presentare entro e non oltre il 1º dicembre 2023.**

- **Art. 2** La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata, in ogni momento, senza diritto ad alcun indennizzo, con provvedimento motivato da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- Art. 3 L'impresa autorizzata è direttamente responsabile, nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale e/o nei confronti di terzi, dell'esatto adempimento degli obblighi assunti nonché di ogni danno causato a persone e/o cose nello svolgimento dell'attività oggetto della presente autorizzazione e/o nel suo mancato esercizio. È ugualmente responsabile dei danni che derivino dall'inosservanza delle disposizioni impartite dall'Autorità di Sistema Portuale. L'Autorità non assume, in dipendenza della presente autorizzazione, alcuna responsabilità verso terzi per l'opera svolta dall'Impresa autorizzata e dai lavoratori della medesima.
- Art. 4 L'impresa è, inoltre, obbligata:
 - <u>a trasmettere il tariffario con la indicazione delle tariffe massime applicate;</u>
 - ➤ a fornire all'Autorità di Sistema Portuale e alla Autorità Marittima competente tutte le indicazioni che sono richieste in merito alle attività svolte nel Porto;
 - > a mantenere per l'intero periodo di validità della autorizzazione il livello di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa, nonché lo standard qualitativo delle attività rese corrispondente a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda.
 - ➢ ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, al Decreto Legislativo 272/99 e successive modificazioni e gli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale del Lavoro (ILO) n. 152;
 - ➤ ad informare l'Autorità di Sistema Portuale di incidenti eventualmente occorsi sul lavoro a dipendenti inviando copia delle denunce inoltrate agli organi competenti;
 - a svolgere le operazioni portuali in parola solo ed esclusivamente con i macchinari, i mezzi meccanici o gli altri strumenti in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno, riportati nel registro di cui all'articolo 2 del Decreto 31 marzo 1995, n. 585. I predetti mezzi meccanici, idonei allo svolgimento delle operazioni portuali, dovranno essere assicurati, mantenuti in piena efficienza nonché dotati di tutti i sistemi di segnalazione ottico acustici previsti dal Codice della Strada e dei prescritti verbali di verifica periodica ove prevista;
 - ➤ a svolgere le operazioni portuali in parola solo ed esclusivamente con il personale alle proprie dipendenze iscritto nel registro di cui all'articolo 2 del Decreto 31 marzo 1995, n. 585. Il predetto personale deve essere assicurato da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali. Dovrà, altresì, essere iscritto nel libro Unico del Lavoro dell'Impresa ed in possesso di qualifiche idonee ed adeguate ai servizi portuali da svolgere, in modo tale da garantire la massima sicurezza nell'espletamento dei servizi medesimi, oltre che adeguatamente formato ed aggiornato in ordine alla prestazione resa nell'ambito delle relative mansioni; parimenti, è obbligata al rispetto del CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti, o in caso di applicazione di diverso contratto collettivo, al rispetto del trattamento minimo retributivo/normativo previsto dal citato CCNL porti;
 - ➤ a comunicare prontamente all'Autorità di Sistema Portuale eventuali variazioni che dovessero modificare il contenuto dei registri di cui agli articoli 2 del Decreto 31 marzo 1995, n. 585;



Porti di Pesaro, Falconara, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona, Vasto

- ➤ ad osservare le vigenti disposizioni in materia doganale, di pubblica sicurezza, di igiene e sanità, di lavoro portuale, di prevenzione degli infortuni;
- ad emettere le fatture relative alle operazioni portuali, riportando esclusivamente le rispettive voci tariffarie, con esclusione di altri eventuali importi connessi a prestazioni estranee alle operazioni medesime.
- **Art. 5** L'impresa presta il suo incondizionato assenso affinché l'Autorità di Sistema Portuale possa prelevare, per qualsivoglia motivo, in relazione alla presente autorizzazione, somme parziali o l'intero ammontare della cauzione senza che occorra alcun diverso provvedimento emesso da altri/e Enti/Amministrazioni e/o dalla Autorità Giudiziaria. Nel termine di 5 (cinque) giorni dal prelievo, l'impresa s'impegna a reintegrare la cauzione ridotta per effetto del sopra citata escussione anche parziale, pena la revoca della presente autorizzazione.
- Art. 6 Con il presente atto, l'Impresa si obbliga ad osservare, oltre che le condizioni risultanti dagli articoli precedenti, anche le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento di esecuzione, fatte salve, comunque, le eventuali disposizioni legislative che, in merito, dovessero intervenire, nonché i regolamenti locali che dovessero essere adottati in materia.
- **Art. 7** La presente autorizzazione, firmata in digitale, verrà notificata all'Impresa tramite posta elettronica certificata.

Ancona, lì 14/07/2023

IL PRESIDENTE

Ing. Vincenzo Garofalo

۷°

Il Segretario Generale Dott. Salvatore Minervino

۷°

Il Funzionario Responsabile Demanio Imprese e Lavoro portuale

(Con funzioni e poteri di firma di cui al Decreto Presidenziale n. 37 del 28/02/2023)

Dott.ssa Chiara Gusella